

**CONTRATTO PER INCARICO INDIVIDUALE
AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6, DEL D.LGS. N. 165 DEL 30 MARZO 2001 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

TRA

tra La Regione Toscana, C.F. n. 01386030488,

in persona del Dottor..... nato
il.....a.....in qualità di legale rappresentante
dell'Ente

e

il/la Dottor/ssa..... nato/a il
a.....

premesso che:

- con Delibera di Giunta n. 1396 del 18 novembre 2019 e con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 126 del 12 dicembre 2019 è stato adottato il "Codice di Condotta per la tutela della dignità del personale di Regione Toscana" nell'ambito del Piano delle Azioni Positive per il personale di Regione Toscana riferito al triennio 2017/2019;
- l'art. 5 del sopra menzionato Codice di Condotta prevede appunto l'istituzione della figura del/della Consigliere/a di Fiducia, quale figura esperta, di provenienza esterna all'Amministrazione, che svolge funzioni di consulenza per il Direttore competente in materia di personale ed il Segretario Generale del Consiglio regionale;
- che il/la Consigliere/a di Fiducia viene individuato/a ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.Lgs. n. 165/2001 e con le procedure di Avviso pubblico previste dalla Delibera di Giunta regionale n. 48 del 25 gennaio 2010 e ss.mm. in quanto compatibili;
- con Decreto dirigenziale n.2138 del 12 febbraio 2020 è stato approvato l'avviso pubblico per l'individuazione del/della Consigliere/a di Fiducia della Regione Toscana;
- che con Decreto del Direttore Generale della Giunta regionale n.del è stato/a nominato/a Consigliere/a di fiducia della Regione Toscana il/la dottor/dottoressa..... il/la quale, con la sottoscrizione del presente contratto di collaborazione professionale, accetta l'incarico e si impegna a svolgere i relativi compiti secondo quanto di seguito indicato;
- che il/la dottor/dottoressa..... ha fornito i dati soggettivi necessari per l'applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assistenziali.

Le parti convengono quanto segue:

**Art. 1
(Funzioni del/della Consigliere/a di Fiducia)**

1. L'attività del/della Consigliere/a di Fiducia è finalizzata al perseguimento degli obiettivi delineati dal Codice di condotta per la tutela della dignità del personale di Regione Toscana.

Svolge le sue funzioni di consulenza per il Direttore competente in materia di personale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Consiglio regionale. In particolare, al fine di istruire il caso ed ottenere l'eliminazione del comportamento lesivo, può:

- a. ascoltare e consigliare la persona, esaminare la situazione ed acquisire le informazioni necessarie ed utili per la trattazione e la risoluzione del caso;
- b. invitare a colloquio la persona indicata quale autrice dei comportamenti lamentati;
- c. acquisire informazioni necessarie ed utili all'espletamento delle proprie funzioni, anche a mezzo di raccolta di eventuali testimonianze da parte di persone informate dei fatti e accedere agli atti amministrativi inerenti il caso in esame, il tutto nel rispetto e nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge;
- d. valutare l'opportunità di far incontrare la persona che si ritiene lesa e la persona che si presume abbia posto in essere tali comportamenti al fine di acquisire maggiori informazioni sugli eventi occorsi;
- e. proporre incontri, ai fini conciliativi, tra le parti;
- f. proporre al Direttore competente in materia di personale ed al Segretario Generale del Consiglio regionale azioni da realizzare al fine di poter ricostituire un ambiente di lavoro rispettoso della libertà e della dignità del personale coinvolto nel caso e a tempo stesso prevenire l'eventuale ricomparsa di situazioni discriminatorie bonificando le circostanze che le hanno in passato prodotte.

2. Il/la Consigliere/a di Fiducia agisce in raccordo con il CUG e partecipa, se invitata, alle riunioni del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) con funzione propositiva, senza diritto di voto.

3. In ogni caso, per quanto concerne funzioni e compiti del/della Consigliera di Fiducia si rimanda a quanto espressamente previsto nel Codice di condotta per la tutela della dignità del personale di Regione Toscana, che è consultabile sulla Banca dati del sito istituzionale di Regione Toscana.

Art. 2 (Svolgimento dell'incarico)

1. L'Amministrazione fornisce al/alla Consigliere/a di Fiducia tutte le informazioni e tutti gli strumenti idonei all'adempimento delle proprie funzioni, fermo restando che tali funzioni saranno svolte dal/dalla Consigliere/a di Fiducia con i mezzi e gli strumenti propri.

2. Il ruolo di Consigliere/a di Fiducia sarà espletato senza alcun vincolo di subordinazione e nel rispetto delle disposizioni contenute all'interno del Codice di Condotta adottato dall'Amministrazione il cui ambito oggettivo si estende a tutti coloro che prestano la propria attività, a qualsiasi titolo, in Regione Toscana e agli Amministratori nei rapporti con tali soggetti.

3. Il/La Consigliere/a si impegna a svolgere personalmente le mansioni oggetto del presente contratto, non affidandone a terzi l'adempimento. Il/La Consigliere/a si impegna a svolgere il proprio incarico con riservatezza, non fornendo a terzi alcuna notizia di cui venga a conoscenza nell'espletamento dello stesso. Tale impegno permarrà anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 3
(Luogo della prestazione)

1.. L'Amministrazione, al solo fine di facilitare l'accesso al servizio da parte del personale, potrà fornire il necessario supporto alla Consigliera richiedendo che i colloqui avvengano presso uno spazio dedicato all'interno dei locali dell'Amministrazione. Le prestazioni dunque, sempre nell'ottica di una facilità di fruizione, saranno effettuate prevalentemente presso il Centro Direzionale della Regione Toscana con sede in Firenze, Via di Novoli 26, fermo restando che, ove necessario, per la medesima finalità, il/la Consigliere/a di Fiducia si rende disponibile a prestare la propria attività spostandosi nelle sedi della Giunta e del Consiglio regionale. Dunque, in caso di specifica richiesta avanzata da un/una dipendente di una sede periferica di Regione Toscana la Consigliera di Fiducia potrà concordare un incontro con l'interessato/a presso la rispettiva sede di servizio.

Al fine dunque di adempiere adeguatamente ai compiti affidatigli/le, il/la Consigliere/a deve garantire, oltre alla reperibilità telefonica, una presenza nelle sedi dell'Amministrazione e, comunque, la disponibilità necessaria per la soluzione dei casi che gli/le verranno prospettati.

2. Il nominativo e i riferimenti per contattare il/la Consigliere/a di Fiducia sono pubblicati sulla Intranet aziendale, nella pagina dedicata alle Pari Opportunità. La persona che ritiene essere stata oggetto di discriminazione, molestia o mobbing può rivolgersi direttamente o su indicazione del CUG.

Art. 4
(Adempimenti)

1. Il/la Consigliere/a di Fiducia presenta, annualmente una relazione, priva di dati identificativi, sulla propria attività al Direttore competente in materia di personale, al Segretario Generale del Consiglio regionale ed al CUG.

2. Nel caso in cui i risultati delle prestazioni fornite dal/dalla Consigliere/a di Fiducia risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto stipulato ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore competente in materia di personale della Giunta regionale ed il Segretario Generale del Consiglio regionale possono richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 5
(Efficacia, decorrenza e durata del contratto)

1. Il presente contratto si formalizza con la data di sottoscrizione ed è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione Toscana ai sensi del comma 2, art. 15, del D.Lgs. 33/2016 ed ha durata di 24 mesi;

Art. 6
(Compenso)

1. Per le attività inerenti all'incarico di Consigliere/a di Fiducia viene riconosciuto un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila/00 euro) al lordo delle trattenute fiscali

e previdenziali di legge. Tale ammontare è onnicomprensivo, anche con riferimento ad eventuali spese necessarie per raggiungere le sedi della Regione Toscana.

2. Il compenso è corrisposto in rate trimestrali posticipate e viene liquidato dietro presentazione di una relazione trimestrale sull'attività svolta da parte del/della Consigliere/a di Fiducia.

3. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal professionista per l'esecuzione dell'incarico.

4. Al professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale autonomo.

5. La Regione Toscana non sarà responsabile nel caso di infortunio che possa verificarsi durante la permanenza nelle sedi dell'Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni di Consigliera di Fiducia.

6. Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà alla Regione Toscana contestualmente alla firma del presente contratto.

7. La Regione Toscana non sarà responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza della medesima con mezzi idonei.

8. L'incarico di cui al presente contratto non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice dei Contratti pubblici ed è, pertanto, escluso dall'acquisizione del Codice CIG; bensì per la corretta assegnazione della fattura elettronica al settore competente, l'incarico è soggetto all'acquisizione dell'ID Procedimento n. 12278 con causale esclusione: "INCARICHI_COLLABORAZIONE" poiché trattasi di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001

Art. 7 (Trattamento dei dati)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente Convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento europeo 2016/679 - "GDPR", della normativa di adeguamento nazionale di cui al D.Lgs. 101/2018, che ha modificato il D.Lgs. 196/2003, e dei principi ivi contenuti.

Art. 8 (Recesso)

1. In caso di grave inadempimento della prestazione da parte del/della professionista, il committente contesterà gli addebiti assegnando un termine di 15 giorni per adempiere. Decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà risolto.

Art. 9 (Proprietà, Riservatezza dei risultati)

1. Il/la professionista nel corso dello svolgimento dell'incarico manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene ad informazioni e documenti riservati dei quali egli possa eventualmente venire a conoscenza nell'ambito dell'espletamento dell'incarico regolato dal presente contratto.
2. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione Toscana. Pertanto il/la professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa autorizzazione scritta della Regione Toscana ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto della Regione Toscana.
3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo di cui il/la professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Art. 10
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato, al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

Art. 11
(Tutela dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali del/della professionista avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento (Ue) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

Art. 12
(Foro competente per eventuali controversie)

1. In caso di controversie il foro esclusivamente competente è quello di Firenze.

Art. 13
(Registrazione e imposta di bollo)

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
2. Il presente contratto è esente da bollo a norma dell'art. 25, tabella b, allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

Letto, approvato e sottoscritto in Firenze il giorno